

Leggi e regolamenti regionali

Estremi del documento | [Vai al testo storico](#) | [Iter della legge](#)



Atto: LEGGE REGIONALE 01 giugno 1999, n. 17

Titolo: Costituzione Società regionale di sviluppo.

Pubblicazione: ([B.U. 10 giugno 1999, n. 61](#)).

Stato: Vigente

Tema: [ORDINAMENTO ISTITUZIONALE](#)

Settore: [AMMINISTRAZIONE REGIONALE](#)

Materia: [Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali](#)

Note: Ai sensi dell'[art. 11, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33](#), e' indispensabile per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alla societa': Sviluppo Marche Spa.

Ai sensi del [comma 5 dell'art. 7, l.r. 27 febbraio 2017, n. 6](#), i riferimenti alla SVIM S.p.A. contenuti nella normativa regionale e negli atti amministrativi in vigore si intendono fatti alla SVIM s.r.l.

Sommario

[Art. 1 \(Oggetto\)](#)

[Art. 2 \(Partecipazione della Regione\)](#)

[Art. 3 \(Oggetto sociale\)](#)

[Art. 4](#)

[Art. 5 \(Atti esecutivi necessari alla partecipazione regionale\)](#)

[Art. 6 \(Trasferimento di risorse alla società\)](#)

[Art. 7](#)

[Art. 8 \(Funzioni riservate alla Regione\)](#)

[Art. 9 \(Personale\)](#)

[Art. 10 \(Gestione fondi esistenti\)](#)

[Art. 10 bis \(Liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a.\)](#)

[Art. 11 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 12 \(Abrogazione di norme\)](#)

[Allegati](#)

Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale.

2.

3. La società ha sede in Ancona.

Nota relativa all'articolo 1

Così modificato dall'[art. 1, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33](#); dall'[art. 27, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14](#); dall'[art. 1, l.r. 6 luglio 2011, n. 13](#), e dall'[art. 8, l.r. 27 febbraio 2017, n. 6](#).

Art. 2

(Partecipazione della Regione)

1.

2. La partecipazione della Regione alla stipula dell'atto costitutivo della società ed ai successivi adempimenti fino alla pubblicazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, è subordinata:

a)

b)

c) alla durata della società fino al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

2 bis. Nell'esercizio della propria attività la SVIM S.p.A. si avvale delle strutture organizzative della Giunta regionale e in particolare del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale.

Nota relativa all'articolo 2

Così modificato dall'[art. 27, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14](#); dall'[art. 2, l.r. 6 luglio 2011, n. 13](#), e dall'[art. 1, l.r. 27 febbraio 2017, n. 6](#).

Art. 3

(Oggetto sociale)

1. Nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta regionale, la SVIM S.p.A. concorre a promuovere e a compiere tutte le attività e i servizi strumentali che istituzionalmente competono all'amministrazione regionale e che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

2.

3. Qualora determinino la concessione, diretta o indiretta, di aiuti di Stato, le attività previste nei commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nota relativa all'articolo 3

Prima sostituito dall'[art. 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33](#), e poi dall'[art. 7, l.r. 3 agosto 2010, n. 11](#), e modificato dall'[art. 14, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20](#). Quindi sostituito dall'[art. 3, l.r. 6 luglio 2011, n. 13](#). Così modificato dall'[art. 1, l.r. 27 febbraio 2017, n. 6](#).

Art. 4

.....

Nota relativa all'articolo 4

Modificato dall'[art. 12, l.r. 25 novembre 2002, n. 25](#); dall'[art. 3, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33](#), e dall'[art. 10, l.r. 15 novembre 2010, n. 16](#).

Abrogato dall'[art. 1, l.r. 27 febbraio 2017, n. 6](#).

Art. 5

(Atti esecutivi necessari alla partecipazione regionale)

1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, in presenza delle condizioni stabilite dalla presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla SVIM S.p.A.

Nota relativa all'articolo 5

Così modificato dall'[art. 4, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33](#).

Art. 6

(Trasferimento di risorse alla società)

1. La Giunta regionale, in seguito alla costituzione della Società sviluppo Marche, provvede a trasferirle i finanziamenti stabiliti dalla presente legge.

Nota relativa all'articolo 6

Così modificato dall'[art. 28, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29](#).

Art. 7

Nota relativa all'articolo 7

Prima modificato dall'[art. 19, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19](#); dall'[art. 5, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33](#), e dall'[art. 27, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14](#); quindi sostituito prima dall'[art. 17, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37](#), e poi dall'[art. 4, l.r. 6 luglio 2011, n. 13](#).

Abrogato dall'[art. 1, l.r. 27 febbraio 2017, n. 6](#).

Art. 8

(Funzioni riservate alla Regione)

1. Gli organi della Regione provvedono, attraverso il personale dipendente ed avvalendosi del personale di cui all'articolo 9, allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive:

- a) ricerca, aggiornamento ed innovazione tecnologica;
- b) animazione economica sui programmi comunitari;
- c) servizi reali alle imprese e politica della qualità;
- d) assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese;
- e) assistenza nelle vertenze sindacali ed aziendali.

Art. 9

(Personale)

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 8, il personale in servizio presso la Società finanziaria regionale S.p.A. alla data del 31 dicembre 1997, è inquadrato nel ruolo del personale regionale mediante procedura selettiva riservata per esami, per un numero di posti e qualifiche rilevate vacanti nella dotazione organica regionale, come risulta nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Alle procedure selettive riservate verrà ammesso il personale di cui al comma 1, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso dall'esterno alla qualifica (VI, VII e VIII) nel rispetto della tabella B, allegata alla presente legge, di equiparazione tra la qualifica posseduta nella Società di provenienza e le qualifiche regionali.

3. I bandi definiscono per ciascuna qualifica il numero dei posti, i requisiti di ammissione, la prova di selezione scritta ed orale, le relative materie di esame e quant'altro attiene lo svolgimento della selezione.

4. A seguito dell'inquadramento nel ruolo regionale al personale spetta il trattamento economico iniziale della qualifica di appartenenza.

4 bis. Il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi per l'espletamento delle funzioni di SVIM S.p.A. è effettuato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa statale.

Nota relativa all'articolo 9

Così modificato dall'[art. 5, l.r. 6 luglio 2011, n. 13](#).

Art. 10 (Gestione fondi esistenti)

1. La Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. a.r.l. succede alla Finanziaria regionale Marche S.p.A. nella gestione dei fondi residui della [l.r. 1 agosto 1989, n. 20](#) rifinanziata dalla [l.r. 16 giugno 1992, n. 25](#), articolo 1, e dalla [l.r. 3 gennaio 1994, n. 1](#) e dei fondi residui della [l.r. 25/1992](#), articolo 2.
2. La destinazione e l'utilizzazione dei suddetti fondi sono stabilite con delibera di Giunta regionale su proposta della Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. arl da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e saranno riferite ad operazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione con sede operativa nella regione Marche.
3. Per la copertura delle spese di gestione dei fondi di cui al comma 1 viene riconosciuto alla Società regionale di garanzia un contributo pari al 4 per cento dei fondi disponibili e pari al 2 per cento dei fondi già impegnati dalla Finanziaria regionale Marche.

Nota relativa all'articolo 10

Così modificato dall'[art. 41, l.r. 30 novembre 1999, n. 32](#).

Ai sensi dell'[art. 36, l.r. 29 luglio 2008, n. 25](#), le risorse assegnate ai sensi del presente articolo, non utilizzabili per le finalità originarie, possono essere reimpiegate dalla Società regionale di garanzia di cui alla [l.r. 12 aprile 1995, n. 43](#) per le finalità di cui alla medesima [l.r. 43/1995](#).

Art. 10 bis (Liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a.)

1. La liquidazione della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cessa alla data del 31 dicembre 2004. Entro i successivi quindici giorni il liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione.
2. Le partecipazioni della Finanziaria regionale Marche s.p.a. sono trasferite alla SVIM alla data del 31 dicembre 2004.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2 la Regione succede alla Società Finanziaria regionale Marche s.p.a. alla data del 31 dicembre 2004 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti con la liquidazione o non trasferiti ad altro soggetto.

Nota relativa all'articolo 10 bis

Aggiunto dall'[art. 28, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29](#).

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

1. Per la costituzione della SVIM S.p.A. è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 4.000 milioni di cui lire 1.800 milioni per la sottoscrizione delle azioni della società, lire 1.000 milioni per le spese di costituzione, di selezione e assunzione del personale, di avviamento della società, e lire 1.200 milioni per l'acquisizione delle partecipazioni azionarie che si renderanno necessarie.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede:
- a) per la somma di lire 1.000 milioni mediante impiego, ai sensi dell'[articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25](#), dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;
 - b) per la somma di lire 3.000 milioni, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1999, accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
- a) "Quota regionale per la costituzione della SVIM S.p.A.", lire 1.800 milioni;
 - b) "Spese per l'operatività della SVIM S.p.A.", lire 1.000 milioni;
 - c) "Spese per l'acquisizione di partecipazioni azionarie", lire 1.200 milioni.
4. Il costo relativo all'onere del personale di cui all'articolo 9 è fronteggiato per l'anno 1999 con le disponibilità recate dal capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Per gli anni successivi l'entità delle spese relative alla sottoscrizione di quote di capitale ed al conferimento, per le attività di cui all'articolo 3, saranno determinate con appositi articoli della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'[articolo 22 della l.r. 25 aprile 1980, n. 25](#).
6.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono ridotti di lire 3.000 milioni.

Nota relativa all'articolo 11

Così modificato dall'[art. 27, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14](#).

Art. 12 (Abrogazione di norme)

1.
2.

Nota relativa all'articolo 12

Il comma 1 abroga, con effetto dalla conclusione della procedura di liquidazione della Finanziaria regionale Marche S.p.A., le [l.r. 21 novembre 1974, n. 42](#); 11 marzo 1977, n. 8; 8 giugno 1981, n. 12, e 16 luglio 1991, n. 17.

Il comma 2 abroga, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le [l.r. 25 ottobre 1983, n. 33](#); 26 maggio 1986, n. 12; 1 settembre 1988, n. 37; 26 aprile 1990, n. 32; 31 luglio 1991, n. 25; 16 gennaio 1992, n. 4; 2 marzo 1992, n. 15; 9 febbraio 1993, n. 8; 27 dicembre 1993, n. 35, e 3 aprile 1995, n. 30.

Allegati

Tabella A

Area "Attività produttive extra-agricole"

N. 1 Posto figura professionale 8.05	"Funzionario in materie contabili, economiche e finanziarie"
N. 1 Posto figura professionale 7.01	"Istruttore direttivo amministrativo"
N. 3 Posti figura professionale 6.01	"Istruttore amministrativo"

Area "Programmazione"

N. 1 Posto figura professionale 8.05	"Funzionario in materie contabili, economiche e finanziarie"
N. 1 Posto figura professionale 7.03	"Istruttore direttivo in materie economiche e contabili"

Tabella B

CCNL BANCARI
Articoli 14-17

CCNL REGIONALI

3 Area professionale
1° livello (impiegato di 1^)
2° livello (capo reparto)
3° livello (vice capo ufficio)
4° livello (capo ufficio)

VI qualifica funzionale
VI qualifica funzionale
VII qualifica funzionale
VII qualifica funzionale

4 Area professionale
1° livello quadro
2° livello quadro superiore

VIII qualifica funzionale
VIII qualifica funzionale
